

Indirizzo rigoroso del Consiglio di Stato sull'obbligo di esclusione per mancata dichiarazione ex art 38 (Cons.di Stato N.01896/2012)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

Il Collegio non condivide la scelta dei primi giudici e ritiene di dover confermare l'indirizzo più rigoroso, che, invero, ha ormai assunto rilievo prevalente, quanto meno nei casi, come quello in esame, in cui l'omessa dichiarazione risulti espressamente sanzionata con l'esclusione dalla legge della gara

E' pur vero che l'art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006 - cui si ispira la clausola del disciplinare valorizzata dalla sentenza impugnata - codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma nell'esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l'esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione; tuttavia, i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere di chiedere una integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete, sono molto stringenti dovendo conciliarsi con la esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte di inosservanza di adempimenti procedurali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (Sez. III, n. 2906/2011, cit.).

Nella fattispecie si era in presenza non di una esigenza di integrazione o di regolarizzazione di un documento incompleto o difettoso sotto un qualche profilo, bensì nella plateale omissione di una dichiarazione obbligatoria, che, fra l'altro, ha condotto alla esclusione di altre concorrenti.

<https://www.diritto.it/indirizzo-rigoroso-del-consiglio-di-stato-sull-obbligo-di-esclusione-per-mancata-dichiarazione-ex-art-38-cons-di-stato-n-018962012/>